

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 20/11/2020

FATTO

I ricorrenti deducono di essere titolare di buoni ordinari di cui quattro appartenenti alla serie "Q/P", uno della serie "P/O" e quattro appartenenti alla serie "Q", e chiedono che venga accordato loro il rimborso dei buoni secondo quanto stabilito a tergo dei titoli stessi.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che i buoni fruttiferi, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono alla serie "Q" istituita con d.m. del 13.6.1986;
- che la tabella del d.m. indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- che il d.m. prevede che sul retro del buono sia apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimane invariato poiché rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che parte ricorrente era a conoscenza che i buoni appartenevano alla serie “Q” per via del timbro presente sul fronte e sul retro dei titoli, e non può affermarsi che li abbia sottoscritti senza conoscerne il rendimento;
- che l’intermediario, conformemente alla normativa, ha rilasciato buoni fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie “P”, apponendovi sul fronte un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e sul retro un timbro con la dicitura ‘serie Q/P”, nonché la misura dei nuovi tassi di interesse, come indicati nella tabella allegata al d.m. del 13.6.1986;
- che la correttezza del comportamento dell’intermediario è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 15.2.2018 prot. n. DT 12768, nella quale si ritiene che sarebbe “*aberrante*” la soluzione per cui su uno stesso buono gli interessi possano “*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*”;
- che il titolare del buono appartenente alla serie “Q/P” avrebbe dovuto conoscere la disciplina dettata dal d.m. del 13.6.1986, secondo cui al risparmiatore, per il terzo decennio, verrebbe corrisposto un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto dal buono della serie di cui si tratta;
- che la domanda è infondata perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro dei buoni (per la serie “P”) sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie “Q”;
- che non può applicarsi alla fattispecie il principio del legittimo affidamento, in quanto i titolari dei buoni conoscevano tutti i tassi di rendimento stabiliti dal d.m. o, comunque, avrebbero potuto conoscerli usando la normale diligenza;
- che, in ogni caso, non potrebbero applicarsi i tassi originari, perché questi si riferiscono ad una serie di buoni non più in vigore;
- che, conclusivamente, l’operato dell’intermediario deve ritenersi legittimo.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso dei buoni oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall’intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie “P” quando risultavano in collocamento i buoni della serie “Q”. A seguito dell’emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie “Q”, a decorrere dall’1.1.1987.

Tutti i buoni oggetto del ricorso ad eccezione di quello della serie “P/O” risultano essere stati emessi in epoca successiva all’emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui la serie “P” non era più in corso.

Sui buoni è stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il citato d.m., recante “*Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*”, agli artt. 4 e 5, ammetteva infatti la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie “P” purchè con l’apposizione di “*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”; l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*”.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: “*a) nella*



disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). ... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".*

In relazione alla questione del possibile regime "ibrido" che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, *"in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".*

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei quattro buoni della serie "Q/P" e sul retro degli altri quattro buoni appartenenti alla serie "Q", tutti oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto al buono della serie "P/O", a differenza degli altri otto buoni oggetto del ricorso, esso è stato sottoscritto in data 25.2.1986 e quindi prima della pubblicazione del d.m. del 13.6.1986, cosicché esso ricade legittimamente sotto la nuova disciplina dei tassi dettata dal citato d.m. del 13.6.1986.

A quest'ultimo riguardo si richiama la decisione n. 13624/2019 di questo Collegio: *"sul punto, questo Arbitro si è pronunciato in numerose occasioni stabilendo, con orientamento ormai consolidato, che i rendimenti indicati sui titoli prevalgono su eventuali diverse indicazioni riportate in decreti ministeriali antecedenti rispetto all'emissione dei titoli stessi, mentre sono soggetti a variazioni anche peggiorative disposte da decreti successivi (v., fra le tante, Collegio di Roma n. 11597/2017). Nel caso di cui si tratta, è pacifico tra le parti che il buono è stato emesso in data anteriore al decreto 13.6.1986, e segnatamente al suo art. 6, il quale così recita: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data dell'1.1.1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie "Q". Le conclusioni cui è pervenuto questo Arbitro sono conformi a quanto statuito in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 in cui si afferma (tra l'altro) che alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo intervenuta, successivamente alla data di emissione dei buoni, la pubblicazione del d.m. 13.6.1986 (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1986), modificativo dei rendimenti indicati sui titoli stessi, le condizioni economiche devono intendersi legittimamente modificate in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale".*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI